

DELIBERA 402/2023/CRL/UD del 08/09/2023
A. Bxxx / VODAFONE ITALIA SPA (HO.MOBILE - TELETU)
(GU14/372715/2021)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 08/09/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi";

VISTA l'istanza di **A. Bxxx** del 02/01/2021 acquisita con protocollo n. 0000363 del 02/01/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta quanto segue: “Per il mio domicilio di via della Camilluccia n. 535, 00135 Roma, ho richiesto nel mese di ottobre 2019 l'attivazione del servizio FIBRA con Vodafone. Da quel momento è iniziato un incubo che si è concluso dopo 6 mesi. Ci sono stati numerosi solleciti telefonici e sopralluoghi di tecnici TIM, ciononostante il servizio è stato attivato appena a marzo 2020. Tutti questi appuntamenti mi hanno costretto a restare a casa dal lavoro con una serie di permessi presi, creandomi notevoli disagi con il mio datore. Inoltre, l'impossibilità di attivare la FIBRA rende inutilizzabile il mio sistema di allarme domestico, esponendo la mia abitazione a maggiori rischi. Nel provvedimento di urgenza, il 19.02.20 Vodafone scrive unilateralmente quanto segue: "Spett.le Corecom, con la presente si comunica che la pratica n. 91750459 è stata eliminata a seguito della rinuncia del cliente." Il che è falso, in quanto non ho mai rinunciato al servizio né per iscritto né per email, né al telefono! La chiusura della pratica è stata unilaterale dopo un ulteriore sopralluogo in cui i tecnici non hanno allacciato la linea. A questo punto, dopo ben 5 mesi dalla prima attivazione, il 9.03.20 Vodafone scrive: “Spett.le Corecom, con la presente si comunica che la richiesta di attivazione ha avuto come esito un KO avente la seguente causale: 'il Cliente finale rifiuta l'intervento per tubazioni interne ostruite'. Come mai nel mese di novembre 2019 a Vodafone non risultavano questi problemi (nella prima richiesta inserita il 16.11.2019 di GU5/205061/2019 Vodafone comunica in data 23.12.2019: "Comunicazione avvenuta ottemperanza, Spett.le Co.Re.Com., con la presente si comunica che, a seguito di accertamenti effettuati dal competente reparto, non sono stati riscontrati disservizi sulla linea oggetto d'istanza.), mentre la linea non era affatto attiva e poi al 09.03.2020 Vodafone afferma che io abbia rifiutato l'intervento per “tubazioni interne ostruire”, cosa che peraltro al di fuori della piattaforma Conciliaweb nessuno mi ha mai comunicato, né per telefono né per email? Infine durante il lockdown sono passati 3 tecnici con 3 versioni diverse e sono avvenute altre contraddizioni: - il primo tecnico è venuto l'11.03.20 per allacciare la fibra e ha sostenuto che non vi fosse segnale sufficiente per una fibra a 100 o 200 Mega, servizio che invece Vodafone pubblicizza e garantisce di offrire nella zona, suggerendo di passare ad Adsl 30 Mega - subito dopo aver ricevuto la comunicazione del tecnico in data 11.03, ricevo una telefonata da Vodafone, che mi comunica che il contratto verrà chiuso d'ufficio da Vodafone in quanto non possono garantire la fibra e suggeriscono di aprire un nuovo contratto per l'Adsl a

30 Mega - il 12.03 ricevo un'altra telefonata da Vodafone che mi chiede quando sono disponibile per un nuovo appuntamento con il tecnico. Suggestiscono martedì 17/3. Faccio presente che il mio contratto è stato chiuso d'ufficio da Vodafone il giorno prima, ma la signora dice che 'si sono sbagliati, perché basta passare a 30 Mega non serve chiudere il contratto'. - il 13.03 arriva una comunicazione contraddittoria attraverso il Conciliaweb in cui mi si dice che nessun tecnico può intervenire prima del 18 aprile 2020, vista l'emergenza sanitaria. - invece il 17/3 si presenta il tecnico Tim per l'allaccio, contrariamente a quanto dichiarato da Vodafone che rimandava al 18/4 per un intervento del tecnico. La cosa sembrava risolta, ma invece il tecnico sostiene che la fibra non sia attivabile, in quanto il segnale risulta troppo debole (6mbps). Mi anticipa che darà un NOK alla pratica di attivazione e mi invita a chiamare il 190 per attivare un contratto Adsl. Dopo che il tecnico se ne va però misteriosamente il modem comincia a funzionare e navigo senza problemi. Deduco che magari il problema tecnico è stato risolto, anche perché ho un segnale da 40mbps in download e 20 in upload. Invece nel pomeriggio del 17/3 la navigazione si interrompe, cerco di contattare il tecnico che non risponde né al telefono né ai messaggi e in serata ricevo una telefonata dal 190 che mi comunica che il tecnico ha dato un NOK. Faccio presente di aver navigato senza problemi, ma l'operatore mi dice che se devo fare l'ADSL devo attivare un nuovo contratto e che avrebbero chiuso questo. Chiamo il 190 per attivare un nuovo contratto e l'operatrice mi chiede perché rinuncio alla fibra 200 che ha un buon segnale.... faccio presente tutta la questione. Lei insiste per il contratto fibra e dice che verrò contattato per fissare un appuntamento con un altro tecnico. Faccio presente che siccome ho navigato senza problemi forse basterebbe un OK dalla centrale e se possiamo fare questa prova, dato che la disattivazione del servizio è avvenuta 6 ore dopo che il tecnico se n'era andato, quindi probabilmente è un fatto amministrativo e non di linea. Ciononostante mi viene detto che deve intervenire qualcuno fisicamente e non acconsentono a fare nemmeno un test al momento. Qualche giorno dopo vengo contattato per fissare il nuovo appuntamento: 21 marzo 2020 e in quella telefonata l'operatore si stupisce di quanto sta avvenendo e non capisce perché il tecnico Tim abbia dato un NOK se poi ho navigato. Concorrenza sleale sulla linea? chissà - Finalmente il 21/3 il tecnico si presenta e constata che la linea è già collegata correttamente e che la fibra funziona: bastava dare l'ok amministrativo in quanto era tutto collegato e riferisce che tecnicamente non c'era nulla da fare. Faccio presente che ho avuto 3 interventi tecnici in 2-3 settimane, durante l'epidemia Covid, con questi tecnici che si presentano con mascherine e guanti, due dei quali non sono voluti entrare in casa e mi hanno passato la loro strumentazione da collegare alla mia presa telefonica. Siamo arrivati in fondo dopo 6 mesi, un sacco di tempo perso e di stress, non ultimo durante questa epidemia, con rischi per tutti. Terminata l'esigenza di un intervento risolutivo da parte del Corecom e visto che Vodafone di fatto in questa sede si è dimostrata poco collaborativa e in confusione rispetto alle varie informazioni contrastanti tra loro che ho ricevuto dai loro servizi 190 ecc., porterò tutto questo dossier in udienza, per un congruo risarcimento, da calcolarsi innanzitutto sui 6 mesi di servizio non erogato, più tutti gli errori tecnici e amministrativi con cui mi sono dovuto scontrare per 6 mesi” Richiede pertanto: “Totale 2600 euro come previsto dall'Allegato A alla delibera n.

347/18/CONS: 1) 2000 euro per Ritardo attivazione dopo 175 giorni avvenuta solo a marzo 2020 dalla richiesta di ottobre 2019, calcolati secondo delibera. (Articolo 4 - Indennizzo per ritardo nell'attivazione del servizio (7,5 euro per servizio voce + 7,5 euro per servizio dati) + Articolo 13 comma 2. "Nei casi di servizi forniti su banda ultra-larga, con riferimento al servizio di accesso a internet gli indennizzi stabiliti dagli articoli 4, 5 e 6 sono aumentati di un terzo".) 2) 300 euro come massimale per il servizio accessorio relativo alla sim dati abbinata al contratto voce e fibra. 3) 300 euro come mancata risposta ai reclami."

2. La posizione dell'operatore

L'Operatore si è costituito assumendo: " Vodafone evidenzia l'infondatezza, in fatto oltre che in diritto, delle richieste avanzate da parte ricorrente in quanto nessuna anomalia è stata riscontrata nell'erogazione del servizio a favore del Sig. Biasiol. Si precisa, invero, che per la richiesta di attivazione del 26.10.2019, riferita al link 8527671, risulta presente una rinuncia da parte dell'istante stante la necessità di effettuare dei lavori a causa delle canaline ostruite, come peraltro comunicato in sede di procedimento ex art. 5 del Regolamento Agcom. Successivamente, poi, è stata sottomessa una nuova richiesta di attivazione in data 5.3.2020, associata al numero 0683981177, che risulta correttamente espletata il 7.3.2020. Si rileva, inoltre, per mero tuziorismo difensivo, che il primo addebito riferito alla linea fissa de qua è presente nella fattura numero AM07076985 del 15.4.2020. Per mero tuziorismo difensivo, poi, si pone in rilievo che la presenza di reclami o segnalazioni circa eventuali disservizi o altro assume un peso determinante ai fini dell'accoglimento delle istanze e delle relative richieste indennitarie. Si richiama, a tal riguardo, l'approfondita raccolta di provvedimenti emanati dall'Agcom che confermano l'orientamento, ormai consolidato, secondo il quale gli indennizzi, nei casi in cui sia stata accertata l'effettiva responsabilità del gestore, devono essere riconosciuti a far data dalla prima segnalazione provata agli atti dalla parte istante (Delibere n. 38/12/CIR, n. 22/13/CIR, n. 89/15/CIR, n. 65/15/CIR, n. 22/16/CIR). È d'uopo, oltre a ciò, citare la Delibera n. 59/18/CIR con la quale l'Agcom, rigettando una domanda di indennizzo per disservizi, stabilisce che: "viceversa, non si ritiene di accogliere le richieste sub iii. e iv. in quanto al fascicolo non vi è prova che la società XXX, titolare del rapporto contrattuale con Telecom Italia S.p.A., abbia tempestivamente, ovvero in costanza di disservizio, segnalato la problematica all'operatore. In particolare, non è dimostrato l'invio del reclamo datato 4 aprile 2016, pertanto valgono le considerazioni costantemente espresse dall'Autorità secondo cui, in assenza di segnalazione/reclamo il gestore non può venire a conoscenza del disservizio o di un qualunque altro inconveniente riscontrato dal cliente, pertanto l'intervento dell'operatore è doveroso ed esigibile solo allorquando venga segnalato il disservizio. In altri termini, l'onere della prova della risoluzione della problematica ricade sull'operatore, ma è inconfutabile che 3 sull'utente incombe l'onere della segnalazione del problema, come peraltro sancito dalla società in sede contrattuale e nella sua Carta dei servizi". La presenza di reclami è, altresì, dirimente ai fini della delimitazione del periodo da reputare eventualmente indennizzabile. In una recentissima

pronuncia, difatti, l'Agcom, pur accogliendo in modo parziale le richieste di indennizzo dell'utente, le ha circoscritte proprio sulla base della presenza dei reclami: “ tuttavia, benché l'istante lamenti la sospensione dei servizi a far data dal 10 dicembre 2016, il primo reclamo in atti è datato 7 marzo 2017, solo il 16 marzo seguente il Sig. XXX ha provveduto al pagamento parziale dell'insoluto e il 20 marzo 2017 ha depositato presso il CORECOM competente l'istanza per l'adozione di un provvedimento urgente di riattivazione della linea su rete Tiscali Italia S.r.l. Ciò stante, sebbene si ritenga Vodafone Italia S.p.A. responsabile della sospensione della linea in assenza di preavviso, l'individuazione del dies a quo ai fini del calcolo del relativo indennizzo non può coincidere con la data del 10 dicembre 2016 in quanto la rilevata inerzia dell'istante, a fronte del disservizio di cui si duole, contraddice la sussistenza di un interesse concreto all'ottenimento puntuale della prestazione. Pertanto, nonostante Vodafone Italia S.p.A. non abbia dimostrato il regolare funzionamento dei servizi nel periodo compreso dal dicembre 2016 al luglio 2017, si osserva che la documentazione depositata dall'istante non prova il contrario, ma anzi l'inoperosità dell'utente antecedentemente al mese di marzo 2017 rileva sotto il profilo del principio giuridico del concorso del fatto colposo del creditore di cui all'articolo 1227 del codice civile, espressamente richiamato anche nelle Linee Guida di cui sopra. Nel caso di specie, infatti, premesso che al fascicolo non risultano reclami aventi a oggetto contestazioni delle fatture insolute, può ritenersi che l'istante, creditore dell'indennizzo da inadempimento, non ha usato l'ordinaria diligenza per evitare la causazione del disservizio di cui si duole in quanto ha provveduto al pagamento parziale dell'insoluto solo nel mese di marzo 2017. Analoghe considerazioni valgono in merito all'individuazione del dies ad quem. Infatti, nonostante l'utente adduca che sino al mese di luglio 2017 la linea non era stata riattivata, si rileva che dopo l'adozione del provvedimento temporaneo adottato dal CORECOM Campania, in data 28 marzo 2017, non risultano ulteriori reclami di disservizio, pertanto nulla testimonia il persistere dello stesso”. In virtù di quanto sopra esposto, pertanto, la domanda di indennizzo di euro 2.600,00 avanzata dovrà essere necessariamente rigettata. -2.2 Nel merito, poi, si eccepisce che in base a quanto stabilito dalla Delibera 353/2019/CONS, articolo 20, comma 4, “L'Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità”. Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria del danno, espressamente esclusa dalla normativa Agcom, e delle richieste avanzate a titolo di indennizzo, storno e rimborso. Manca, inoltre, una qualsiasi imputazione ad una specifica norma del Contratto, della Carta dei servizi nonché delle Delibere AGCOM, così come richiesto, invece, dalla suddetta Delibera. Né, tanto meno, la parte ricorrente ha prodotto prove a sostegno della propria tesi che possano, conseguentemente, comportare una dichiarazione di responsabilità del gestore odierno scrivente. -2.3 In ultima analisi si eccepisce che la domanda dell'utente deve, comunque, essere rigettata poiché lo stesso non ha evitato, come avrebbe potuto usando

l'ordinaria diligenza, il verificarsi del lamentato danno. 5 L'art. 1227 c.c., difatti, statuisce che: "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza". Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, invero, l'ordinaria diligenza sopra citata si specifica nell'attivarsi positivamente secondo le regole della correttezza e della buona fede, ex art. 1175 c.c., con il limite delle attività che non siano gravose oltre misura (Cass. Civ. Sez. I, 12439/91). In relazione, poi, al grado di colpa in cui si attua la negligenza del creditore, deve essere rilevato che le Sezioni Unite della Cassazione affermano come un comportamento omissivo caratterizzato dalla colpa generica sia sufficiente a fondare il concorso di colpa del creditore/danneggiato. L'Agcom, quindi, ha recepito il summenzionato principio, così stabilendo in una recente Delibera: "deve richiamarsi, al riguardo, il principio espresso dalle Linee guida di cui alla delibera n.276/13/CONS secondo cui "per la liquidazione degli indennizzi, si deve fare attenzione alla possibile applicazione di alcuni principi generali stabiliti dall'ordinamento, come, per esempio, quello di cui all'art. 1227 cod. civ. sul concorso del fatto colposo del creditore. In altre parole, se l'utente, creditore dell'indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto" (Del. N. 23/17/CIR).

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Ciò premesso, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste avanzate dalla parte istante vengono accolte come segue. SULL'INDENNIZZO PER L'INTERRUZIONE DEI SERVIZI VOCE E ADSL La domanda di indennizzo per la mancata attivazione dell'utenza, ex art. 4 Del. 347/18/CONS, è fondata e può essere accolta come di seguito argomentato. Dagli atti, (il primo GU 5 è del 16.11.2019) risulta evidente, a differenza di quanto asserito da Vodafone, che la linea dell'utente, richiesta il 26.10.2019, non sia stata attivata fino alla data del 21.3.2020. Già solo il GU 5 assolve l'onere probatorio in capo all'istante di segnalare il disservizio subito affinché l'operatore possa prontamente adoperarsi per risolvere il guasto tecnico. Al contrario non offrono idonea confutazione le affermazioni ed allegazioni del gestore che nulla ha provato in merito a quanto assunto. Quest'ultimo per il principio di buona fede, avrebbe l'onere di verificare la corretta attivazione dei servizi, di produrre il rapporto dell'intervento tecnico effettuato, nonché di dimostrare, con le prove di traffico e tabulati telefonici, il corretto funzionamento dei servizi. In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009

n. 15677 e da ultimo Cass. II 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi. Ed invero, nel caso di specie è possibile richiamare l'orientamento dell'Autorità in forza del quale "Sussiste una responsabilità contrattuale per inadempimento in capo all'operatore, ai sensi dell'articolo 1218 c.c., qualora, a fronte della segnalazione del malfunzionamento da parte dell'utente, e nonostante gli interventi tecnici eseguiti, l'operatore non sia riuscito a risolvere il guasto" (Agcom Delibera n. 3/10/CIR); proprio in tale ottica: "Gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali. Ne consegue che in tutti i casi di malfunzionamento di un servizio di comunicazione elettronica, allorché l'utente non può pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio promesso e acquistato, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per tutti i giorni di disservizio, a meno che l'operatore non dimostri che l'inesatto adempimento ovvero l'inadempimento totale (quando il servizio non è affatto fornito) sia dipeso da causa a lui non imputabile, secondo il disposto dell'articolo 1218 c.c. ovvero da specifiche cause di esclusione della responsabilità previste dalle condizioni contrattuali, salvo il caso in cui le relative clausole debbano essere prima facie considerate vessatorie ai sensi della disciplina sulla tutela dei consumatori". Sul punto, neppure possono ritenersi meritevoli di accoglimento le doglianze della società convenuta in merito all'assenza di reclami, in quanto in sede di repliche l'utente ha correttamente depositato le segnalazioni effettuate al gestore. Pertanto, si accoglie la domanda di indennizzo per l'interruzione dei servizi voce e adsl ai sensi dell'art.6 Allegato A delibera 347/18/CONS che recita "in caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all'operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 6 per ogni giorno di interruzione". Per quanto riguarda il computo degli indennizzi, in assenza di valida prova contraria fornita dal gestore, va considerato dal 15.11.2019 (già detratti i 20 gg utili all'attivazione) al 21.3.2020 data in cui l'istante dichiara l'attivazione della stessa. un totale di 127 giorni. L'indennizzo giornaliero di 7,5 per ciascun servizio, andrà dunque moltiplicato per 127 giorni per un importo complessivo di euro 1905,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Nessun reclamo indennizzabile è presente in atti. Alcun indennizzo a tale titolo, pertanto, può essere riconosciuto.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA
Articolo 1

1. La società Vodafone Spa è tenuta a pagare in favore dell'istante la somma complessiva di € 1905,00 a norma dell' art. 4 del nuovo Regolamento indennizzi (allegato A alla delibera n. 347/18/CONS) oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 08/09/2023

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

f.to

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini